

adempimento di un'altra obbligazione, la quale possa risolversi nel risarcimento dei danni. »

Ma anche questa seconda parte non potrebbe applicarsi con sicurezza al caso previsto dall'articolo 2° del nostro disegno di legge, perchè in quest'articolo non si parla di un'obbligazione personale, la quale possa essere valutata in risarcimento di danni, ma semplicemente di una condanna al risarcimento di danni.

Del resto, col dovuto riguardo alla sua competenza in questa materia, io debbo fare qualche riserva sul principio generale che egli ha enunciato, cioè a dire, che ogni qual volta si tratta di una ipoteca in base a una sentenza, l'ipoteca sia giudiziale mentre in tutti gli altri casi si tratta di una ipoteca legale.

Io potrei osservare che il carattere costitutivo della ipoteca legale sta in ciò che essa risulta *ministerio legis* e che non può essere dato ad una parte l'inscriverla od il non inscriverla; è un obbligo tassativo di legge mentre che la ipoteca giudiziaria, sebbene risulti da una sentenza, tuttavia è abbandonata alla facoltà ed alla diligenza delle parti.

Dunque la distinzione tra la ipoteca legale e quella giudiziaria non consiste nel risultare quest'ultima da una sentenza. Le condanne penali sono sentenze, e pure danno luogo ad ipoteca legale.

Per queste considerazioni credo che l'articolo 2° debba rimanere come fu proposto ed io chiedo scusa alla Camera se mi sono un poco dilungato, avendolo fatto allo scopo di risparmiare alla Camera una nuova discussione intorno all'articolo 2° del disegno di legge.

Gianolio. Chiedo di parlare.

Nocito. Due parole sole per ciò che riguarda gli emendamenti.

Mi dispiace di non poter accettare l'emendamento del mio amico carissimo Cuccia poichè in sostanza quello che egli propone è già compreso nel disegno di legge della Commissione accettato dal Governo.

La differenza tra la nostra proposta e quella dell'onorevole Cuccia sta solo in ciò, che nell'emendamento dell'onorevole Cuccia si parla pure del caso di una sentenza di condanna quantunque non passata in giudicato; ma tale dichiarazione non è punto necessaria essendo già espressa nell'articolo 1969 del Codice civile; il quale non parla di sentenza passata in cosa giudicata, ma semplicemente di sentenza di condanna. E la giurisprudenza

fu sempre ferma nel ritenere che, per inscrivere codesta ipoteca, non è necessario che la sentenza di condanna sia passata in cosa giudicata.

D'altronde è logico, perchè se si ammette l'iscrizione d'ipoteca per un mandato di cattura, non si può non ammetterla in base ad una sentenza di condanna quand'anche non passata in giudicato.

Dunque mi pare che proprio, meno la forma, siamo perfettamente d'accordo con l'onorevole Cuccia, e quindi che non sia il caso di un emendamento. Tanto più poi debbo insistere nell'articolo della Commissione, inquantochè l'emendamento dell'onorevole Cuccia lascierebbe fuori un caso, caso gravissimo nel quale pure si deve avere il diritto d'inscrivere l'ipoteca, ed è il caso dell'arresto in flagrante reato, in cui proprio la prova del reato non si può assolutamente negare. Capisco che ci sono casi eccezionali nei quali la prova sfuma, ma, ad ogni modo, quando la legge vi dà la facoltà di arrestare un individuo colto in *ipsa perpetratione facinoris*, mi pare che non c'è più bisogno di andar cercando prove o altro per poter tutelare i diritti dell'amministrazione della giustizia.

Ho risposto implicitamente alle ragioni per le quali si sostiene l'emendamento dell'onorevole Spirito e che noi non accettiamo. Ed è per ciò che preghiamo la Camera, a nome della Commissione, d'accettare l'articolo primo come l'abbiamo proposto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianolio.

Gianolio. Dirò poche parole, perchè realmente non posso acconciarmi alle teorie giuridiche espresse dall'egregio relatore della Commissione. Egli ha detto che l'ipoteca legale e l'ipoteca giudiziale differiscono in ciò che l'iscrizione della prima è obbligatoria, mentre non lo è la seconda. Ma, me lo consenta, la legge determina i casi nei quali nasce l'ipoteca legale; ma le parti possono anche non farne uso, al pari che della ipoteca giudiziale e della convenzionale; quindi non c'è differenza nessuna sotto questo rapporto fra le varie ipoteche.

Meno ancora io posso acconciarmi a quanto egli diceva nell'ipotesi del risarcimento di danni.

La legge non solo consente di inscrivere ipoteca nel caso di condanna al risarcimento di danni od al pagamento di spese, ma con-